

ACCORDO TERRITORIALE BOLZANO

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dd. 05.03.1999

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA – Associazione della proprietà edilizia della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Alberto Boscarolli;

SICET, SUIAT, UNIAT – Centro Casa Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, Walter Bernardi;

si conviene quanto segue, per il territorio amministrativo del Comune di Bolzano.

CAPITOLO 1

Contratti "agevolati" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 e art. 1, D.M. 05.03.99.

1) L'ambito di applicazione del presente accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dagli immobili abitativi siti nel territorio amministrativo del Comune di Bolzano.

2) Il territorio del Comune di Bolzano è stato suddiviso in "aree omogenee", contraddistinte dalla dizione "Area 1", "Area 2" e "Area 3", la cui individuazione e delimitazione risultano dall'elaborato cartografico, che si allega come parte integrante del presente accordo (allegato 1).

Si precisa che, indipendentemente dalle informazioni che si sarebbero potute avere dalla delimitazione delle microzone catastali (ad oggi non ancora determinate), si è inteso, ad evitare la complessità di un eccessivo frazionamento del territorio comunale, prescindere da considerazioni attinenti l'individuazione di elementi di omogeneità molto particolareggiati e dall'individuazione di zone di particolare pregio o degrado, privilegiando, invece, criteri di generalizzazione e riservando, quindi, ad una maggiore ampiezza delle fasce di oscillazione del canone, tra il minimo ed il massimo, la possibilità per i contraenti di trovare un accordo rispondente alle concrete caratteristiche dello specifico immobile da locarsi.

3) a) Per ogni singola area, così come individuata nell'allegato 1, vengono definiti i valori, minimo e massimo, delle fasce di oscillazione del canone, così come risultano indicate nell'allegato 2; i valori sono espressi in lire, ad anno, per metro quadro utile.

Si precisa che, per ogni area, sono state individuate tre fasce di oscillazione dei valori, che prevedono limiti massimi del canone, differenziati in base alla maggiore o minore presenza nello specifico immobile, di pertinenze, dotazioni e comforts; a tale scopo è stato concordemente individuato il seguente, tassativo, elenco di elementi oggettivi:

- posto macchina in comune;
- autorimessa o posto macchina esclusivo;
- cortile non adibito a parcheggio e/o giardino;
- soffitta o cantina;
- balcone o terrazza;
- balcone o terrazza: se la superficie è di almeno